

Codice A1604A

D.D. 6 novembre 2018, n. 401

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in localita' Rocca Mezzana, nel Comune di Rocchetta Tanaro (AT), gestito da Acquedotto Valtiglione S.p.A. e identificato dal codice univoco AT-P-00655.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano Monferrato*", d'intesa con il Comune di Rocchetta Tanaro (AT) e con l'Acquedotto Valtiglione S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 18 settembre 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località *Rocca Mezzana*, nel medesimo Comune di Rocchetta Tanaro, catastalmente collocato al foglio di mappa n. 9, mappale n. 465 e identificato dal codice univoco *AT-P-00655*.

Prima di trasmettere la documentazione definitiva, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, ha convocato un Tavolo di valutazione finalizzato alla definizione della proposta sulla nuova area di salvaguardia del pozzo in esame – in data 7 maggio 2018 – riunendo i soggetti interessati al fine di condividere la proposta di perimetrazione e di esprimere il proprio parere di competenza come previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii..

L'area in cui è localizzato il pozzo in esame si colloca in un settore localmente sub-pianeggiante in un fondovalle del reticolo minore (Valle Rocca Mezzana), fondovalle stretto e caratterizzato da pareti da mediamente acclivi ad acclivi; la vallecchia ha orientazione Sud Ovest-Nord Est con la testata ubicata a circa un chilometro a Sud Ovest del pozzo, presso la dorsale collinare in cui sono individuati gli abitati di Asinara, C.na Montebruna e C.na Garoita. Il rio di Valle Rocca Mezzana è un tributario di destra del fiume Tanaro, nel quale si immette in corrispondenza dell'abitato di Rocchetta Tanaro. L'evento alluvionale del novembre 1994, che ha interessato in modo catastrofico tutta l'asta fluviale del Tanaro, non ha coinvolto l'area in esame: il reticolo idrografico minore, e in particolare in Valle Rocca Mezzana, non ha infatti prodotto danni alle persone o alle cose e risulta esterno alle fasce fluviali identificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.).

L'area in cui è localizzata la captazione non rientra nelle aree tutelate dagli articoli 27 e 29 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "*Tutela ed uso del suolo*" e ss.mm.ii. mentre risulta in parte inserita in area soggetta alle prescrizioni del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 – legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*" e ss.mm.ii..

Il pozzo in esame è utilizzato per l'alimentazione dell'acquedotto comunale di Rocchetta Tanaro (circa 600 abitanti serviti); realizzato nel 1998 e profondo 65,00 metri, filtra tra -21,50 e -24,50 metri, tra -34,50 e -37,50 metri, tra -47,50 e -50,50 metri e tra -57,50 e -60,50 metri, con una portata di esercizio di 5,00 l/s; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Il pozzo *AT-P-00655* si colloca all'interno di un'ampia area a bosco e agricola (fondi agricoli fondamentalmente non coltivati), in un settore di fondovalle in cui non sono presenti edifici.

La proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico e calcolata utilizzando il codice WHPA (modulo GPTRAC) – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile dal pozzo, ovvero il

volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore – pari a 5,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca medio dell'acquifero captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni 28 x 15 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Asti – Comune di Rocchetta Tanaro – N. 1 Pozzo ad uso idropotabile (ATP00655) - Località Rocca Mezzana - (Acque destinate al Consumo Umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale Comune di Rocchetta Tanaro Fg. 9 – Rappresentazione: Scala 1:1.500”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Rocchetta Tanaro (AT) che, con nota del Responsabile del Servizio Tecnico del comune in data 19 luglio 2018, ha preso atto della perimetrazione presentata e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione dell'area di salvaguardia.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 12 marzo 2018, ha condiviso l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio ubicati nell'ambito dell'area di salvaguardia effettuata dal Proponente, considerando adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. la perimetrazione presentata.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia formulato le seguenti osservazioni:

- non sono stati segnalati centri di pericolo che necessitano di essere messi in sicurezza;
- valutare la possibilità di progettare e realizzare un monitoraggio dinamico delle acque che affluiscono alle captazioni, tramite pozzi esistenti, ancorché detto monitoraggio – protezione dinamica – non sia obbligatorio nella fattispecie in esame secondo quanto definito dall'articolo 7 del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

L'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 22 marzo 2018, ha espresso parere favorevole in merito alla definizione di area di salvaguardia proposta evidenziando, tuttavia, quanto segue:

- l'acqua erogata dovrà rispettare i parametri previsti dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e dal d.lgs. 28/2016 e ss.mm.ii.;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;
- è necessaria la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque potabili destinate al consumo umano secondo il modello del *Water Safety Plan*.

Nell'area interessata dall'area di salvaguardia si individuano esclusivamente aree boscate; per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga

modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Asti. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

Con la determinazione n. 6970 del 20 luglio 2004 la Provincia di Asti ha rilasciato al Comune di Rocchetta Tanaro la concessione preferenziale per derivare 5,00 l/s massimi e 100.000 metri cubi/anno medi di acqua sotterranea per uso potabile da un pozzo ubicato nel medesimo comune e contraddistinto dal codice univoco AT-P-00655.

Successivamente, con la determinazione della Provincia di Asti n. 1005 del 12 aprile 2017 la concessione di cui sopra è stata volturata all'Acquedotto Valtiglione S.p.A., gestore della captazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40, in data 4 ottobre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile ubicato in località *Rocca Mezzana*, nel Comune di Rocchetta Tanaro (AT), gestito da Acquedotto Valtiglione S.p.A. e identificato dal codice univoco AT-P-00655, non è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2009 dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 *"Astigiano Monferrato"* e, pertanto, dovrà essere inserito nello stesso Programma.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si raccomanda di progettare e realizzare un monitoraggio dinamico delle acque che affluiscono alla captazione, tramite più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica del pozzo dalla rete di distribuzione in caso di alterazione di alcuni parametri spia.

vista la determinazione n. 6970 del 20 luglio 2004, con la quale la Provincia di Asti ha concesso al Comune di Rocchetta Tanaro l'esercizio provvisorio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo ubicato nel medesimo comune e contraddistinto dal codice univoco *AT-P-00655* (portata massima pari a 5,00 l/s, volume medio annuo estraibile pari a 100.000 metri cubi);

vista la determinazione n. 1005 del 12 aprile 2017, con la quale la Provincia di Asti ha volturato la concessione di cui sopra all'Acquedotto Valtiglione S.p.A., gestore della captazione;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, in data 12 marzo 2018;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 22 marzo 2018 – prot. n. 15766;

visto il resoconto del Tavolo di valutazione finalizzato alla definizione della proposta sulla nuova area di salvaguardia del pozzo in località *Rocca Mezzana*, nel Comune di Rocchetta Tanaro (AT), convocato dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano, Monferrato*", in data 7 maggio 2018;

vista la nota a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rocchetta Tanaro (AT), in data 19 luglio 2018, di presa d'atto della proposta di definizione presentata e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione dell'area di salvaguardia;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "*Astigiano Monferrato*", in data 18 settembre 2018 – prot. n. 1558, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante *“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”*.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) L’area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località *Rocca Mezzana*, nel Comune di Rocchetta Tanaro (AT), gestito da Acquedotto Valtigione S.p.A. e identificato dal codice univoco AT-P-00655, è definita come risulta nell’elaborato *“Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Asti – Comune di Rocchetta Tanaro – N. 1 Pozzo ad uso idropotabile (ATP00655) - Località Rocca Mezzana - (Acque destinate al Consumo Umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale Comune di Rocchetta Tanaro Fg. 9 – Rappresentazione: Scala 1:1.500”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 5,00 l/s – portata massima di concessione emungibile dal pozzo.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.
In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.
- d) Il gestore del pozzo potabile ubicato in località *Rocca Mezzana*, nel Comune di Rocchetta Tanaro (AT) e identificato dal codice univoco *AT-P-00655* – Acquedotto Valtiglione S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
 - si raccomanda di progettare e realizzare un monitoraggio dinamico delle acque che affluiscono alla captazione, tramite più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica del pozzo dalla rete di distribuzione in caso di alterazione di alcuni parametri spia da definirsi di concerto con ARPA Piemonte; tale sistema di monitoraggio – protezione dinamica – deve essere in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Asti per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – Acquedotto Valtiglione S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Asti per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Rocchetta Tanaro (AT), affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area e assicurare la costante manutenzione dei sistemi di raccolta delle stesse acque da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig